

**TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS
NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI
URBANE
(TIVG)**

Valido dall' 1 luglio 2014

Versione modificata con le deliberazioni ARG/gas 69/09, 209/09, 42/10, 43/10, 89/10, 95/10, 145/10, 233/10, 31/11, 71/11, 77/11, 99/11, 105/11, 116/11, 124/11, 132/11, ARG/com 151/11, ARG/gas 180/11, 193/11, 200/11, 202/11, 19/2012/R/gas, 116/2012/R/gas, 229/2012/R/gas, 263/2012/R/gas, 352/2012/ R/gas, 353/2012/ R/gas, 363/2012/ R/gas, 385/2012/R/gas, 540/2012/R/gas, 578/2012/R/gas, 124/2013/R/gas, 196/2013/R/gas, 241/2013/R/gas, 281/2013/R/gas, 293/2013/R/gas, 362/2013/R/gas, 376/2013/R/gas, 406/2013/R/gas, 457/2013/R/gas, 533/2013/R/gas, 639/2013/R/gas, 640/2013/R/gas, 83/2014/R/gas, 84/2014/R/gas, 95/2014/R/gas, 134/2014/R/gas, 162/2014/R/gas, 246/2014/R/gas, 313/2014/R/gas, 314/2014/R/gas e 418/2014/R/gas

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE.....	7
SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA.....	7
Articolo 3 Servizio di tutela.....	7
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione*	7
Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale.....	8
Articolo 6 Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso	9
Articolo 6 bis Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso.....	9
Articolo 7 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio...	11
Articolo 8 Componente relativa al servizio di trasporto.....	12
Articolo 8bis Componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela	13
Articolo 8ter Gestione del Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale	13
Articolo 9 Componente relativa al servizio di stoccaggio - soppresso.....	14
Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione	14
Articolo 11 Componente relativa agli oneri aggiuntivi	14
Articolo 12 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	14
SEZIONE 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI.....	15
Articolo 13 Ambito di applicazione.....	15
Articolo 14 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna	15
Articolo 15 Messa a disposizione dei dati di misura	16
Articolo 15bis Indisponibilità dei dati di misura	17
Articolo 16 Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.....	17
SEZIONE 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	17
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	18
Articolo 18 Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela.....	18
Articolo 19 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita	18
TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE	19
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI	19
Articolo 20 Ambito di applicazione.....	19
Articolo 21 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	19
SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)	20
Articolo 22 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)...	20

Articolo 23 Componente relativa all’approvvigionamento	21
Articolo 24 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	22
Articolo 25 Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL.....	23
Articolo 25bis Reti canalizzate che non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 50.3 della RTDG.....	23
SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI.....	23
Articolo 26 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	23
Articolo 27 Componente relativa all’approvvigionamento ed altri costi.....	23
Articolo 28 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	24
Articolo 29 Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati	24
TITOLO IV SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE.....	24
Articolo 30 Ambito di applicazione.....	24
SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA	25
Articolo 31 Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro	25
Articolo 31bis Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza	27
Articolo 31ter Cessazione del servizio.....	30
Articolo 31quater Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio.....	30
Articolo 31quinquies Meccanismo di reintegrazione morosità FUI.....	32
Articolo 31sexies Disposizioni per la Cassa.....	35
SEZIONE 2 FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEFAULT	37
Articolo 32 Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione	37
Articolo 33 Condizioni di erogazione del servizio di default.....	38
Articolo 34 Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale	40
Articolo 35 Cessazione del servizio di default	42
Articolo 35bis Obblighi di comunicazione dei FD _D ai fini del monitoraggio.....	42
Articolo 36 Procedure di subentro	45
Articolo 37 Meccanismi perequativi specifici per il FD _D	46
Articolo 38 Disposizioni per la Cassa.....	50
Articolo 39 Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei FD _D	52
SEZIONE 3 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL’IMPRESA DI DISTRIBUZIONE.....	55
Articolo 40 Criteri generali.....	55
Articolo 41 Obblighi di comunicazione al cliente finale	56
Articolo 42 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 40, comma 40.1, lettera c).....	56
Articolo 43 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 40, comma 40.2.....	58

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti definizioni:

- **Ambito tariffario** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 36 della RTDG;
- **Ambito gas diversi** è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- **Autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all' esercente la vendita della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **Componente CCR** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio;
- **Componente $C_{MEM,t}$** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
- Componente CCI *soppressa*;
- **Componente CMP_i** è, per ciascun ambito gas diversi, la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi relativi alla fornitura di gas diversi;
- **Componente C_{PR}** è la componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale;
- Componente C_{def} *soppressa*;
- **Componente GRAD** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- **Componente QOA** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale;
- Componente QS *soppressa*;
- **Componente QVD** è la componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
- **Componente $QVD^{gasdiversi}$** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas diversi;
- **Componente $QT_{i,t}$** è, per ciascun ambito tariffario, *i* la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto;
- Componente $t(SdD)_t$ *soppressa*;

- **Corrispettivo INA_{UI}** è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi alla morosità dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza;
 - Corrispettivo $\tau_1(SdD)$ *soppresso*;
 - **Dato di Misura** è l'esito dell'attività di validazione;
 - **Elemento ACC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
 - **Elemento QEPROMC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
 - **Elemento QTCA_i** è, per ciascun ambito gas diversi, l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi ai costi di trasporto e altri costi dei GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
 - **Esercente la vendita** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale al cliente finale, mediante contratti di fornitura;
 - **Esercente la vendita gas diversi** il soggetto che esercita l'attività di distribuzione, misura e vendita dei gas diversi;
 - **FD_D** è il fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 2 del presente provvedimento;
 - **FUI** è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 1 di cui al presente provvedimento;
 - **Gas diversi** sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 80 della RTDG;
 - **Località** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
 - **Località gas diversi** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
 - **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
 - **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
 - **Misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
 - **PSV** è il punto di scambio virtuale del gas naturale di cui alla deliberazione n. 22/04;
 - **Rilevazione** è l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure;
 - **Servizio di tutela** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07.
- *--
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

- **decreto legislativo n. 164/00** è decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **decreto legislativo n. 93/11** è il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11;
- **deliberazione n. 229/01** è la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 22/04** è la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 166/05** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 192/08** è la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08;
- **deliberazione ARG/gas 88/09** è la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;
- **deliberazione ARG/gas 131/10** è la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 131/10;
- **deliberazione ARG/gas 45/11** è la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- **deliberazione ARG/gas 116/11** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 116/11;
- **deliberazione 353/2012/R/Gas** è la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/Gas;
- **RQDG** è la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- **RTDG** è la Parte II del TUDG, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- **TUDG** è il Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019;
- **TIMG** è il Testo Integrato Morosità Gas;
- **TIUC** è il Testo Integrato Unbundling Contabile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina:
- a) la regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione;
 - b) la regolazione del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e le relative condizioni di erogazione;
 - c) la regolazione dei servizi di ultima istanza per il gas naturale e le relative condizioni di erogazione.
- 2.2 Il presente provvedimento reca altresì direttive agli esercenti la vendita per il settore gas naturale in tema di misura nonché in tema di obblighi di comunicazione e pubblicazione.

- 2.3 Ai fini della regolazione del servizio di cui al comma 2.1, lettere a) e c) si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
- a) “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
 - il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
 - c) “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
 - d) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma.

TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA

Articolo 3 *Servizio di tutela*

- 3.1 Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall’Autorità.
- 3.2 Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 3.3 Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.

Articolo 4 *Ambito oggettivo di applicazione**

- * A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).
- 4.1 Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
- a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - c) *Soppresso*;
 - d) *Soppresso*.
- 4.2 Qualora per l'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria una voltura oppure una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, l'esercente la vendita adempie all'obbligo di cui al comma 3.2, verificando preventivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 4.1.
- 4.3 Nel caso di cui al comma 4.2, l'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito della verifica contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura.
- 4.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esercente la vendita di cui al comma 4.3, l'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta dall'esercente la vendita.

Articolo 5

Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale

- 5.1 Le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
 - b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso;
 - c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - d) componente relativa al servizio di trasporto;
 - e) componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
 - f) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
 - g) componente relativa agli oneri aggiuntivi.
- 5.2 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la vendita ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 229/01, con riferimento al servizio di tutela, è determinato secondo i livelli di cui:
- a) alla Tabella 6, per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;

b) alla Tabella 7, in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 6.1 L'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11.
- 6.2 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
- QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12;
 - QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, fissato pari ai valori indicati nella Tabella 8;
 - $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- 6.3 L'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 6bis

Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso

- 6bis.1 La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9.
- 6bis.2 Per l'anno termico 2014-2015 la componente CCR è pari alla somma delle seguenti voci:
- copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione, pari a 0,468817 €/GJ;
 - rischio *livello*, pari a 0,020833 €/GJ;

- c) rischio *pro die*, pari a 0,194704 €/GJ;
 d) rischio *bilanciamento*, pari a 0,003000 €/GJ;
 e) rischio *profilo* e rischio *eventi climatici invernali* pari a:
- $$\begin{cases} RP + RECI + X & \text{nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015;} \\ RP & \text{nel periodo aprile 2015 – settembre 2015;} \end{cases}$$

con:

$$X = \begin{cases} \frac{(\alpha - 0,103842 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta \leq (P_{Sto} - \Delta_{WS}) - 0,103842 \text{ €/GJ;} \\ -\frac{(\alpha - 0,051921 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta > (P_{Sto} - \Delta_{WS}) + 0,051921 \text{ €/GJ;} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

dove:

- RP è il livello associato al rischio *profilo* determinato pari a 0,019914 €/GJ;
- $RECI$ è il livello associato al rischio *eventi climatici invernali* determinato pari a 0,050393 €/GJ;
- $\alpha = | (RP + RECI) * \beta - (P_{Sto} - \Delta_{WS}) |$
- β è il rapporto tra la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale e una quantificazione conservativa della capacità di stoccaggio che consentirebbe un servizio di modulazione per i clienti civili in assenza di altre risorse, fissato pari a 2,741573;
- P_{Sto} è il costo dello stoccaggio pari a: $P_{Sto}^{Ass} + C_{Sto}$ dove:
 - P_{Sto}^{Ass} è la media dei prezzi di assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale, espressi in €/GJ, risultanti dalle aste condotte, per l'anno termico 2014-2015, da Stogit ed Edison Stoccaggio nel corso del mese di marzo 2014, ponderata sulla base delle capacità offerte nell'ambito delle medesime aste;
 - C_{Sto} è pari a 0,4427 €/GJ, rappresentativo del costo di utilizzazione dello stoccaggio (ivi compresi i costi di *entry* ed *exit*) e della stima degli oneri finanziari connessi al mantenimento del gas in stoccaggio;
- Δ_{WS} è il differenziale atteso del prezzo del gas al PSV, espresso in €/GJ, calcolato come media aritmetica delle differenze giornaliere tra le quotazioni *forward* OTC del prodotto con consegna nel semestre invernale ottobre 2014/marzo 2015 presso l'*hub* TTF e quelle dell'analogo prodotto con consegna nel semestre estivo aprile 2014/settembre 2014, rilevate da Platts tra il decimo e l'ultimo giorno

precedente il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo 2014 per l'anno termico 2014-2015 da Stogit.

Articolo 7

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

- 7.1 La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio *QVD* assume i valori di cui alla Tabella 1.
- 7.2 I valori della componente *QVD* sono aggiornati dall'Autorità con cadenza:
- a) annuale, per quanto concerne il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali;
 - b) biennale, per quanto concerne il riconoscimento dei costi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 7.3 Al fine di permettere l'aggiornamento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali, la Direzione Mercati provvederà a raccogliere periodicamente presso gli esercenti la vendita che servono almeno 100.000 punti di riconsegna le informazioni necessarie per il calcolo dei tassi di mancato incasso delle fatture a 12 e a 24 mesi, definiti in ogni mese sulla base delle seguenti formule:
- a)
$$UR_{12} = 1 - \frac{FATT_INC_{m,y+1}}{FATT_{m,y}};$$
 - b)
$$UR_{24} = 1 - \frac{FATT_INC_{m,y+2}}{FATT_{m,y}};$$
- dove:
- $FATT_{m,y}$ è l'ammontare, espresso in euro, degli importi delle fatture emesse nel mese m dell'anno y ;
 - $FATT_INC_{m,y+1}$ è l'ammontare, espresso in euro, delle fatture $FATT_{m,y}$ che risulta incassato nel mese m dell'anno $y+1$;
 - $FATT_INC_{m,y+2}$ è l'ammontare, espresso in euro, delle fatture $FATT_{m,y}$ che risulta incassato nel mese m dell'anno $y+2$.
- 7.4 Le informazioni di cui al comma 7.3 saranno richieste con dettaglio differenziato per:
- a) ciascuna regione in cui opera l'esercente la vendita;
 - b) ciascuna tipologia di clienti finali di cui al comma 2.3;
 - c) ciascun tipo di servizio erogato, distinguendo tra clienti serviti a condizioni di mercato libero e clienti serviti a condizioni di tutela.
- 7.5 Le modalità e i tempi per l'invio delle informazioni da parte degli esercenti la vendita di cui al comma 7.3 saranno definite con apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità.

Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
- QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;
 - QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4.
- 8.2 L'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.

- 8.3 La quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{0,070249}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno.

8.4 L'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002120.

8.5 L'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

8.6 Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui ai commi 8.2 e 8.3, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito e l'energia complessiva riconsegnata nel k-esimo impianto.

8.7 Entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i .

8.8 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito internet e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.

Articolo 8bis

Componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela

8bis.1 La componente *GRAD* per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 10, con riferimento agli anni termici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

8bis.2 La componente C_{PR} a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 11.

Articolo 8ter

Gestione del Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale

8ter.1 Gli esercenti la vendita comunicano e versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione

ai clienti finali serviti alle condizioni di cui all'articolo 5 della componente C_{PR} di cui al comma 8bis.2.

- 8ter.2 La Cassa definisce e pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 novembre 2013, i modelli per le comunicazioni delle informazioni necessarie per la determinazione degli ammontari di cui al comma 8ter.1.
- 8ter.3 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità con cui la Cassa potrà procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale rispetto alle dichiarazioni effettuate dai singoli esercenti la vendita, sulla base dei modelli di cui al comma 8ter.2, eventualmente anche avvalendosi di informazioni già a disposizione dell'Autorità.

Articolo 9

Componente relativa al servizio di stoccaggio - soppresso

Articolo 10

Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione

- 10.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 11

Componente relativa agli oneri aggiuntivi

- 11.1 I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi *QOA* e dei singoli elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.

Articolo 12

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 12.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 12.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTDG. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

12.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula:

$$P = p_t + (p_t - p_{t-1})$$

con:

- p_t è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;
- p_{t-1} è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al comma 12.3.

12.5 Fino alla disponibilità degli elementi necessari al calcolo del nuovo termine P l'esercente la vendita può utilizzare il precedente valore, provvedendo successivamente agli eventuali conguagli ai clienti finali.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITÀ DEI DATI

Articolo 13

Ambito di applicazione

13.1 La presente Sezione 2 regola:

- a) le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna da parte delle imprese di distribuzione;
- b) gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- c) il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.

13.2 Le disposizioni della presente Sezione 2 si applicano con riferimento a tutti i punti di riconsegna, siano essi o meno nella titolarità di clienti finali cui è erogato il servizio di tutela.

Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:
- a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.
- 14.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G40 che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo mensile di raccolta delle misure, finalizzato a rilevare il consumo del mese precedente con dettaglio giornaliero.
- 14.3 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità.
- 14.4 Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno non dotati di gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:
- “Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso”*

Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

- 15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione di ciascun utente del servizio di distribuzione i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1.
- 15.2 I dati di cui al comma 15.1 devono essere trasmessi:

- a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, con riferimento ai punti di cui al comma 14.1;
- b) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono le misure, con riferimento ai punti di cui al comma 14.2.

Articolo 15bis

Indisponibilità dei dati di misura

15bis.1 In caso di indisponibilità del dato di misura l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la miglior stima, nel rispetto delle indicazioni di cui ai seguenti commi.

15bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera c), l'impresa di distribuzione procede alla stima del valore mensile mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato al punto di riconsegna.

15bis.3 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 14.2 l'impresa di distribuzione procede alla stima secondo la seguente modalità:

- a) in caso di indisponibilità parziale ma comunque in presenza del dato di inizio e fine mese di competenza, viene calcolato il prelievo totale relativo ai giorni di indisponibilità, che sarà ripartito in misura proporzionale al profilo di prelievo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna;
- b) in caso di indisponibilità totale o in assenza del dato di inizio o fine mese di competenza, l'impresa di distribuzione procede ricostruendo i valori giornalieri mancanti sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna.

Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

- 16.1 L' esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa:
- a) l'autolettura trasmessa dal cliente finale all'interno dell'eventuale periodo indicato in bolletta, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione n. 229/01;
 - b) in mancanza di autoletture di cui alla precedente lettera a) esclusivamente l'eventuale ultima autolettura trasmessa dal cliente finale in un mese.
- 16.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte dell' esercente la vendita.
- 16.3 La trasmissione delle misure ottenute tramite procedure di autolettura di cui ai precedenti commi 16.1 e 16.2 deve avvenire secondo le modalità specificate in Appendice 2.

SEZIONE 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 La presente Sezione 3 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all’Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali, anche sulla base delle disposizioni vigenti a livello nazionale e comunitario.
- 17.2 Abrogato

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela

- 18.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall’1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Le informazioni di cui al presente comma vengono riportate in apposita sezione del sito internet denominata “Offerta servizio tutela gas” e accessibile direttamente dalla pagina iniziale (home page).
- 18.2 Abrogato.

Articolo 19

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

- 19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, a partire dal primo trimestre del 2012, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre:
- a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
 - b) l’ammontare dell’imposta di consumo e delle addizionali regionali;
 - c) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto;
 - d) la quantità di energia fornita;
 - e) il numero di punti di riconsegna attivi.
- 19.2 Gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 1 secondo le seguenti disaggregazioni:
- a) regione;
 - b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);
 - c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
 - d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.
- 19.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) e c) gli esercenti specificano la componente derivante da rettifiche nei corrispettivi unitari fatturati in precedenza.
- 19.4 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

TITOLO III
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Ambito di applicazione

- 20.1 Il presente Titolo III definisce le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:
- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
 - b) gas manifatturati.
- 20.2 Gli esercenti la vendita gas diversi sono tenuti ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure secondo le medesime disposizioni previste dal comma 14.1.

Articolo 21

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 21.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche di cui al presente Titolo III ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 21.1bis I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 21.2 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTDG.
- 21.3 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al precedente comma.

21.4 Il potere calorifico superiore convenzionale P, di cui al precedente comma è determinato secondo la seguente formula:

a) impianto di distribuzione con singolo punto di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \times PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

b) impianto di distribuzione con n punti di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^{12} V_j \times P_j}{\sum_{j=1}^{12} V_j}$$

dove:

- PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas;
- V_i sono i volumi mensili consegnati espressi in Smc nel precedente anno solare;
- P_j è il potere calorifico superiore annuo del gas in ogni punto di consegna, calcolato ai sensi della precedente lettera a);
- V_j sono i volumi annui consegnati in ogni punto di consegna nel precedente anno solare espressi in Smc.

SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Articolo 22

Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)

22.1 Le condizioni economiche di fornitura dei GPL si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 50.3 della RTDG e si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;
- b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 23

Componente relativa all'approvvigionamento

23.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) *QEPROPMC*;
- b) *ACC*;
- c) *QTCA_i*.

23.2 A partire dall'1 ottobre 2011, l'elemento *QEPROPMC* è aggiornato dall'Autorità il primo giorno di ciascun mese. L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento *QEPROPMC* una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 23.4.

23.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) *PROPANO_t* è la media riferita al mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo i giorni di quotazione del dato.

La quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998;

- b) *PROPANO₀* è il valore base di propano che ha determinato il valore di *QEPROPMC* in vigore nel mese di settembre 2011 e pari a 0,651069 euro/kg.

23.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove

QEPROPMC₀ è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 12,884828 euro/GJ in vigore nel mese di settembre 2011.

23.5 L'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio del mese di applicazione.

23.6 L'elemento *ACC* è determinato ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale, trasformato dagli esercenti la vendita gas diversi in euro/GJ.

23.7 L'elemento $QTCA_{i,t}$ differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore nell'anno precedente l'aggiornamento;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT, pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- *Soppresso.*

23.8 Le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento assumono come quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi:

- a) se fanno parte di un determinato ambito tariffario, il valore in vigore nell'ambito stesso;
- b) se determinano la definizione di un nuovo ambito tariffario, il valore calcolato secondo la seguente formula:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

CMP_i è:

- il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
- *soppresso;*

$QEPROPMC$ e ACC sono definiti ai precedenti commi.

Articolo 24

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

24.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 25

Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL

- 25.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD^{spl}), articolata nella sola quota variabile, è pari a 0,176000 euro/Smc, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 25bis

Reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 50.3 della RTDG

- 25bis.1 Per le reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 50.3 della RTDG i valori della componente relativa all'approvvigionamento e della componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL sono liberamente determinati dall'esercente la vendita gas diversi.
- 25bis.2 I valori delle componenti relative all'approvvigionamento e alla vendita al dettaglio del GPL di cui al precedente punto devono comunque essere coerenti con i livelli delle medesime componenti relativi alle reti canalizzate oggetto di regolazione. Eventuali scostamenti significativi saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità.

SEZIONE 3

GAS MANIFATTURATI

Articolo 26

Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati

- 26.1 Le condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio;

Articolo 27

Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

- 27.1 La componente relativa all'approvvigionamento e di altri costi CMP_i dell'*i*-esimo ambito gas diversi rifornito da gas manifatturati è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008.
- 27.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi applicando:
- a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista al comma 23.2, il primo giorno di ciascun mese;
 - b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista al comma 6.2, il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno. La variazione ΔT delle condizioni economiche

di fornitura relative all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, positiva o negativa, è calcolata come differenza tra:

- il valore di $P_{FOR,t}$ e QE_{t-1} per il trimestre 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013;
- il valore di $P_{FOR,t}$ e $P_{FOR,t-1}$ per i trimestri successivi

Articolo 28

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

28.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 29

Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati

29.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2015.

TITOLO IV

SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE

Articolo 30

Ambito di applicazione

30.1 Il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto ai seguenti servizi:

- a) servizio di fornitura di ultima istanza, qualora la mancata fornitura avvenga
 - a1) per cause indipendenti dalla sua volontà, con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - ii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - iii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
 - a2) per qualsiasi causa, con riferimento a ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c)
- b) servizio di default, con riferimento al punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale:
 - i. non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui alla precedente lettera a);
 - ii. pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l'attivazione.

- 30.2 Nei casi di morosità del cliente finale, la disciplina del servizio di default di cui al presente Titolo è integrata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 3 del TIMG.
- 30.3 Al fine di garantire i servizi di ultima istanza di cui al comma 30.1 sono individuati, attraverso procedure ad evidenza pubblica:
- a) uno o più FUI, sulla base della disciplina prevista nella Sezione 1 del presente Titolo IV, relativamente al servizio di fornitura di ultima istanza;
 - b) uno o più FD_D , sulla base della disciplina prevista nella Sezione 2 del presente Titolo IV, relativamente al servizio di default;
- 30.4 Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare, per una o più aree di prelievo di cui al comma 39.2, lettera b), un FD_D ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio di default da parte del FD_D , le imprese di distribuzione che svolgono servizio nelle suddette aree sono responsabili delle attività di cui al comma 32.1, lettere a), b) e c) fino all'individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile della fornitura del servizio di default.
- 30.5 Ove non siano previsti specifici flussi standard di comunicazione definiti dall'Autorità, le comunicazioni relative ai servizi di ultima istanza devono avvenire mediante posta elettronica certificata utilizzando gli specifici indirizzi messi a disposizione dagli esercenti i servizi di ultima istanza mediante pubblicazione sul loro sito internet entro 2 (due) giorni dalla loro individuazione.

SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 31

Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro

- 31.1 I FUI selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 418/2014/R/gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a1), ai sensi del comma 16.9 della deliberazione 138/04, per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, in seguito alla richiesta di cui al comma 16.2 lettera c) della medesima deliberazione;
 - b) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa* ai sensi del comma 16.2, lettere a) e c) della deliberazione 138/04;
 - c) per tutti i clienti di cui al comma 30.1, lettera a), nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di

distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

- 31.3 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:
- a) deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo;
 - b) nei casi di cui al successivo comma 31.5, deve pervenire al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A deliberazione 418/2014/R/gas entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 31.4 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve:
- contenere i seguenti dati per ciascun punto di riconsegna:
 - a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera a) della deliberazione 138/04;
 - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - d) la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e) la presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
 - g) l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1, lettera a1);
 - h) l'indicazione della causa di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al comma 31.2;
 - essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 3.
- 31.5 In caso di raggiungimento del quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/gas, il FUI non attiva il servizio con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella richiesta di attivazione di cui al comma 31.3, comunicando, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, tramite PEC:
- a) all'impresa di distribuzione che ha inviato la richiesta e all'Autorità, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;
 - b) all'AU il raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas, il quale ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto, tramite PEC e pubblicazione sul proprio sito internet.
- Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione invia, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), la richiesta di attivazione del servizio al FUI che occupa la posizione successiva

- nella graduatoria, di cui al comma 6.6, dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas.
- 31.6 L'impresa di distribuzione comunica:
- a) al FUI, entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
 - i. la lettura del dato di misura rilevato al momento dell'attivazione della fornitura del servizio di ultima istanza, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione nella fornitura;
 - b) al venditore uscente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, i dati di cui al comma 14.11, della deliberazione 138/04.
- 31.7 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di ultima istanza, il *FUI* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
 - b) *soppressa*;
 - c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 31.8 Al fine di quanto previsto al comma 31.7, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione, che presenta richiesta di attivazione della fornitura del servizio di ultima istanza, comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;
 - b) il *FUI* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 31.9 In ogni caso, in relazione al subentro del *FUI*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.
- 31.10 Qualora il FUI eserciti la facoltà di cui al comma 5.8bis del TIMG è tenuto a comunicare alle imprese di distribuzione entro il 2° giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco dei punti di riconsegna forniti nell'ambito del servizio di ultima istanza alla medesima data.

Articolo 31bis

Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza

- 31bis.1 Ciascun FUI eroga il servizio alle condizioni minime previste dal presente articolo.
- 31bis.2 Ciascun FUI comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale:

- a) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettere a) e b) per motivi diversi dalla morosità:
- i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
 - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
 - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
 - v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- b) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera b) per morosità del cliente finale:
- i. che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16, del TIMG;
 - ii. a seguito di quanto indicato nel precedente punto i. il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura;
 - iii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - iv. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
 - v. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
 - vi. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- c) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera c):
- i. che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
 - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;

- iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
 - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
 - v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 31bis.3 Ciascun *FUI* applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a), le condizioni economiche previste per il servizio di tutela. Tali condizioni vengono:
- a) aumentate del parametro β offerto dal *FUI* in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi, relativamente ai clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela;
 - b) aumentate del parametro β offerto dal *FUI* in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di tutela;
 - c) aumentate del corrispettivo INA_{UI} di cui al comma 31bis.4, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c).
- 31bis.4 Le condizioni economiche di cui al comma 31bis.3 sono definite:
- a) considerando, per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
 - b) comprendendo la componente C_{PR} di cui all'articolo 8ter;
 - c) considerando un livello del corrispettivo INA_{UI} pari a 0,5000 €/GJ.
- 31bis.5 Ciascun *FUI* ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 31bis.6 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.
- 31bis.7 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate. Il *FUI* provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento e deve comunque garantire l'emissione di almeno 1 (una) fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.
- 31bis.8 Ciascuna fattura del servizio di fornitura di ultima istanza deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, applicato ai sensi del comma 31bis.3;
 - d) la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata).

31bis.9 Nel caso in cui il cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a1) non paghi almeno una fattura di cui al comma 31bis.7, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 31bis.5, il FUI può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 1 del TIMG.

Articolo 31ter

Cessazione del servizio

31ter.1 La fornitura del *FUI* si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
 - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04;
 - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo FUI;
- b) il punto di riconsegna è oggetto di:
 - i. disattivazione richiesta dal cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
 - ii. Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal FUI, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
 - iii. Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal FUI, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.

31ter.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FUI*. In tali casi il servizio termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04 funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.

31ter.3 Il cliente finale controparte del servizio di fornitura di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.

Articolo 31quater

Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio

31quater.1 L'Autorità monitora le entrate e le uscite dal servizio nonché le condizioni di erogazione del servizio e le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal *FUI* o da società appartenenti al medesimo gruppo societario.

31quater.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascun *FUI* trasmette all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con

riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:

- i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
 - i1) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 16.2, lettera c) della deliberazione 138/04;
 - i2) *Cessazione amministrativa* di cui al comma 16.2, lettera a) della deliberazione 138/04;
 - i3) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04);
- ii. forniti a partire dal mese di riferimento e che erano serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:
 - i. corrispondenti ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura con un nuovo venditore o con il medesimo *FUI*, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio di ultima istanza o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - ii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
 - iii. oggetto dal mese di riferimento di *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile* ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
 - iv. oggetto dal mese di riferimento di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione* ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
 - v. per i quali il *FUI* ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*.
- c) l'indicazione delle condizioni economiche applicate con riferimento a ciascun cliente di cui alla lettera b), punto i) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio e passato alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario.

31quater.3 L'Autorità, si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

Articolo 31quinquies
Meccanismo di reintegrazione morosità FUI

31quinquies.1 Per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, ciascun *FUI*:

- a) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse:
 - i. nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) e relative alla fornitura di ultima istanza,
 - ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 31sexies.2;
- b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione morosità AR_{FUI} .

31quinquies.2 L'ammontare di reintegrazione della morosità AR_{FUI} , è fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio pari a:

$$AR_{FUI} = \sigma * (C_{FUI} - A_{FUI})$$

dove:

σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.3.

C_{FUI} è l'ammontare degli oneri della morosità per cui il *FUI* partecipa al meccanismo di reintegrazione, calcolato secondo quanto specificato ai commi 31quinquies.4 e 31quinquies.5;

A_{FUI} è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c) cui il *FUI* eroga il servizio, pari a:

$$A_{FUI} = INA_{UI} * V_{FUI}$$

con

- INA_{UI} pari al corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- V_{FUI} è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza e alla quale è applicato il corrispettivo INA_{UI} , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

31quinquies.3 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,5 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,5 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,5 \\ 0,9 & \text{se } 0,5 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FUI}}{CR_{FUI}}; 0,5 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FUI}}{CR_{FUI}};$$

CR_{FUI} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 31quinquies.5, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

31quinquies.4 L'ammontare C_{FUI} è fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio, pari a:

$$C_{FUI} = (CNI_{FUI} + O_{CC_{FUI}} + 90\% * O_{LEG_{FUI}})$$

dove:

CNI_{FUI} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.5;

$O_{CC_{FUI}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FUI}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FUI} .

31quinquies.5 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FUI} e C_{FUI} valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 31quinquies.6, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il *FUI* ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal *FUI*, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal *FUI* in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il *FUI* abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il *FUI* ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

31quinquies.6 La riduzione di cui al comma 31quinquies.5, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

Articolo 31sexies

Disposizioni per la Cassa

- 31sexies.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun *FUI*, dei saldi derivanti dal *meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui all'articolo 31quinquies, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun *FUI* comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 1, le informazioni necessarie.
- 31sexies.2 Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.1 devono avvenire entro l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 31sexies.3 Nel caso in cui il *FUI* non rispetti i termini di cui al comma 31sexies.2, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al *FUI* inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 31sexies.4 La Cassa comunica all'Autorità e al *FUI*, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione della morosità del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 31sexies.2.
- 31sexies.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 31sexies.4:
- a) il *FUI* provvede ai versamenti di competenza alla Cassa, se dovuti;
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 31sexies.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione al meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI* di cui all'articolo 31quinquies non vengano completati entro i termini previsti dal comma 31sexies.5, il *FUI* riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 31sexies.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione ai meccanismi perequativi specifici per il *FUI* di cui all'articolo 31quinquies non vengano completate entro i termini previsti dal comma 31sexies.5, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 31sexies.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 31sexies.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli

ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione morosità del FUI di cui all'articolo 31quinquies, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di ultima istanza, il FUI comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, le variazioni intervenute.

31sexies.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 31sexies.8 la Cassa provvede:

- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
 - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CNI_{FUI} , dell'ammontare degli oneri della morosità C_{FUI} nonché degli altri importi di cui all'articolo 31quinquies;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità AR_{FUI} ;
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al FUI o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare AR_{FUI} , nei termini di cui al comma 31sexies.5;
- b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al FUI o alla Cassa medesima.

31sexies.10 Le comunicazioni del FUI di cui al presente articolo:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 31quinquies.5;
- b) devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.

31sexies.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 31sexies.3, il FUI invii i dati necessari al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione morosità del FUI, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 31sexies.3
- b) sulla base dei dati inviati dal FUI a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE 2
FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEFAULT

Articolo 32

Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione

32.1 Il Servizio di default su rete di distribuzione si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b) e si articola nelle seguenti attività funzionali al:

- a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
- c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del Servizio di default di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di default è erogata dagli FD_D, selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 39, alle condizioni di cui alla presente Sezione 2 ed è volta a garantire le attività di cui alla lettera c), fatto salvo quanto disposto al comma 30.4.

32.2 La fornitura del *servizio di default* si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della:

- a) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04;
- b) *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
- c) *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il FUI;
- d) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

32.3 Nei casi di cui al comma 30.1 lettera b) punto ii, la fornitura del servizio di default è effettuata fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

32.4 L'impresa di distribuzione comunica la richiesta di attivazione della fornitura del servizio di default secondo le tempistiche previste dal comma 31.3, lettera a). La richiesta deve essere trasmessa al FD_D mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 4 e deve contenere per ciascun punto di riconsegna:

- a) i medesimi dati di cui al comma 31.4, lettere da a) a g);
- b) l'indicazione della causa di attivazione della fornitura del servizio di default ai sensi del comma 32.2.

32.5 L'impresa di distribuzione comunica:

- a) al FD_D , entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
 - i. la lettura del dato di misura rilevato al momento dell'attivazione della fornitura del servizio di default, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione nella fornitura;
- b) al venditore uscente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.

32.6 L' FD_D comunica all'impresa di distribuzione, entro il 2° giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco dei punti di riconsegna forniti nell'ambito del servizio di default alla medesima data.

Articolo 33

Condizioni di erogazione del servizio di default

33.1 Ciascun FD_D effettua la fornitura del servizio di default alle condizioni minime previste dal presente articolo.

33.2 Il FD_D applica:

- a) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i, le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro γ , offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio. In tali casi si considera, per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD, applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- b) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii, le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.

33.3 Le condizioni di cui al comma 33.2 sono aumentate del corrispettivo INA_{UI} , di cui al comma 31bis.4), qualora non sia già applicato:

- a) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i, qualora l'attivazione della fornitura del servizio di default avvenga in seguito a *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile, di cui all'articolo 13 del TIMG, a partire dal primo giorno di erogazione della fornitura;
- b) a partire dal giorno della richiesta di chiusura, nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), qualora l'attivazione della fornitura del servizio di default sia avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale, e qualora, a seguito di una richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione

della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG da parte del FD_D , la chiusura del punto non andasse a buon fine;

- c) a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura del servizio di default consecutiva negli altri casi, qualora la chiusura di cui al comma 35.4 non andasse a buon fine.

33.4 Ciascun FD_D ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.

33.5 Nell'ambito della fornitura del servizio di default il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.

33.6 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal FD_D , secondo modalità semplificate. Il FD_D provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14.

33.7 Ciascuna fattura del servizio di default deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro γ offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio *o del parametro β ove applicato*;
- d) la caratterizzazione delle tipologia di lettura (effettiva o stimata).

33.8 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui al comma 33.6, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 33.4, il FD_D può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettere c), d), ed e) del medesimo provvedimento.

33.9 L' FD_D , entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 32.1 da parte dell'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet le tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito del servizio di default, eventualmente suddivise per le diverse tipologie di clientela.

33.10 Per i clienti diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso di mancato versamento della garanzia di cui al comma 33.4 eventualmente richiesta, i termini della costituzione in mora di cui al comma 4.2 del TIMG, non possono comunque essere:

- a) inferiori a 7 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione

- in mora qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;
- b) inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, relativamente al termine entro cui l'esercente la vendita può presentare richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - c) superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l'esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

Articolo 34

Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale

- 34.1 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera a), il FD_D comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default, la cui fornitura è effettuata dal FD_D specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
 - b) che il FD_D è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del FD_D ;
 - d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
 - e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
 - f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro il mese precedente lo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e), il FD_D provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura e qualora tale chiusura non avesse luogo, il FD_D continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo INA_{UI} ;

- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 34.2 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera b), il *FD_D*, comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare il punto di riconsegna per morosità, ha chiesto la *Cessazione amministrativa a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
 - b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata dal *FD_D*, specificando la data di attivazione della fornitura;
 - c) che il *FD_D* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - d) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FD_D*;
 - e) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
 - f) che l'impresa di distribuzione continuerà a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche sollecitando il ricorso all'autorità giudiziaria; e che il medesimo cliente è tenuto altresì al pagamento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata per la disalimentazione del punto di riconsegna secondo quanto fatturato dall'impresa di distribuzione;
 - g) che sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1, lettera a) ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità della fornitura è effettuata dal *FD_D* secondo le condizioni definite dall'Autorità;
 - h) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 34.3 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera c), il *FD_D* comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16 del TIMG e che non è stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza;
 - b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default la cui

fornitura è effettuata da parte del FD_D , specificando la data di attivazione della fornitura;

- c) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- d) che il FD_D è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
- e) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del FD_D ;
- f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.4 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera d), il FD_D comunica al cliente finale:

- a) che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default, la cui fornitura è effettuata dal FD_D , specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
- b) che il FD_D è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
- c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del FD_D ;
- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro il mese precedente lo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e), il FD_D provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura e qualora tale chiusura non avesse luogo, il FD_D continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo INA_{UI} ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.5 L' FD_D invia le comunicazioni di cui al presente articolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default.

Articolo 35

Cessazione del servizio di default

35.1 La fornitura del FD_D si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
 - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04;
 - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo FDD;
- b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
- c) il punto di riconsegna è oggetto di:
 - i. disattivazione richiesta dal cliente finale;
 - ii. chiusura ai sensi di quanto previsto ai commi 35.4 e 35.5;
 - iii. Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal FDD, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG.

35.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del FD_D . In tali casi il servizio di default termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.

35.3 Il cliente finale ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. In tali casi la fornitura del servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.

35.4 Decorsi 5 (cinque) mesi dalla data di attivazione del servizio di default senza che si sia verificata una delle condizioni di cui al 35.1 lettere a), b) o c) punti i) o iii):

- a) il FD_D richiede la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG relative ai casi di cliente finale moroso;
- b) l'impresa distributrice è tenuta a concludere la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- c) il FD_D garantisce la fornitura sino all'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, anche qualora la medesima non avvenga secondo i termini di cui alla precedente lettera b).

35.5 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG:

- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 40.2 e il FD_D non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura;
- b) il FD_D garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
- c) l'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di*

impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG.

- 35.5bis L'impresa di distribuzione che riceve, con riferimento ad un punto di riconsegna fornito dal FD_D , la comunicazione di cui al comma 35.5, lettera c), comunica al FD_D entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la revoca della procedura di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
- 35.6 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, il FD_D prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

Articolo 35bis

Obblighi di comunicazione dei FD_D ai fini del monitoraggio

- 35bis.1 L'Autorità monitora le entrate e le uscite dal servizio nonché le condizioni di erogazione del servizio.
- 35bis.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascun FD_D trasmette all'Autorità con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:
- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:
 - i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
 - i1) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 16.2, lettera c) della deliberazione 138/04;
 - i2) *Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
 - i3) *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il *FUI*;
 - i4) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04, con separata indicazione dei casi di risoluzione del contratto per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG;
 - ii. serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:

- i. corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal *FD_D* ad altro venditore, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- ii. per i quali si conclude positivamente la procedura di attivazione del *FUI*, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
- iii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi del comma 35.3;
- iv. chiusi ai sensi di quanto previsto al comma 35.4;
- v. chiusi ai sensi di quanto previsto al comma 35.5;
- vi. oggetto di *Cessazione amministrativa per morosità relativa per un punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FD_D* ai sensi dell'articolo 9 del TIMG.
- vii. per i quali l' *FD_D* ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*.

35bis.3L'Autorità, si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

Articolo 36

Procedure di subentro

- 36.1 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di default, il *FD_D* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione n. 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
 - b) *soppressa*;
 - c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 36.2 Al fine di quanto previsto al comma 36.1, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione, che presenta richiesta di attivazione della fornitura del servizio di default, comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione n. 138/04;
 - b) il *FD_D* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 36.3 In ogni caso, in relazione al subentro del *FD_D*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le

tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.

Articolo 37

Meccanismi perequativi specifici per il FD_D

37.1 Per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, il FD_D :

- a) partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi AP_{FDD} ;
- b) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione della morosità AR_{FDD} .

37.2 L'ammontare di perequazione dei ricavi AP_{FDD} , di cui al comma 37.1, lettera a), è pari alla seguente formula:

$$AP_{FDD} = RR_{FDD} - CA_{FDD}$$

dove:

RR_{FDD} è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio di default nell'anno termico di erogazione della fornitura di default fossero applicate le condizioni di cui all'articolo 33.2, lettera a);

CA_{FDD} è l'ammontare di ricavi ottenibile dall'applicazione delle condizioni applicate ai sensi dell'articolo 33.2.

37.3 Il FD_D partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b), con riferimento alle fatture emesse:

- a) da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 38.2, lettera b);
- b) con riferimento alla fornitura del servizio di default:
 - i) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c),
 - ii) dei clienti finali la cui attivazione del servizio di default è dovuta ai sensi di quanto previsto al comma 33.3, lettera a);
 - iii) nei casi in cui si verifica una delle condizioni di cui al comma 33.3, lettere b) e c).

37.4 L'ammontare di reintegrazione della morosità AR_{FDD} , di cui al comma 37.1, lettera b), è fissato, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, pari a:

$$AR_{FD_D} = \sigma * (C_{FD_D} - A_{FD_D})$$

dove:

σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 37.5;

C_{FD_D} è l'ammontare degli oneri della morosità sostenuti dal FD_D , calcolato secondo quanto specificato ai commi 37.6 e 37.7;

A_{FD_D} è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali cui il FD_D fornisce il servizio di default, pari a:

$$A_{FD_D} = INA_{UI} * V_{FD_D}$$

con

- INA_{UI} è il corrispettivo di cui al comma 31bis.4, lettera c);

- V_{FD_D} è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di default e alla quale è applicato il corrispettivo INA_{UI} , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

37.5 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,7 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,7 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } 0,7 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FD_D}}{CR_{FD_D}}; 0,7 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FD_D}}{CR_{FD_D}};$$

CR_{FD_D} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 37.3 al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 37.7, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

37.6 L'ammontare C_{FD_D} è fissato, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, pari a:

$$C_{FD_D} = (CNI_{FD_D} + O_{CC_{FD_D}} + 90\% * O_{LEG_{FD_D}})$$

dove:

CNI_{FD_D} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, calcolato secondo quanto specificato al comma 37.7;

$O_{CC_{FD_D}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FD_D}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura di default, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FD_D} .

37.7 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FD_D} e C_{FD_D} di cui al comma

37.6 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 37.8, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il FD_D ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal FD_D , sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal FD_D in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il FD_D abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;

- iii. dei crediti ceduti;
- iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
- v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il FD_D ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

37.8 La riduzione di cui al comma 37.7, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

37.9 Qualora l' FD_D debba ricevere dalla Cassa l'ammontare AR_{FD_D} di cui al comma 37.4, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$C_{FD_D} - A_{FD_D} + (\theta\gamma_{1FD_D} - \gamma_{FD_D}) * V_{FD}^{RIL}$$

dove:

- a) γ_{FD_D} è la media dei γ offerti dal singolo FD_D in ciascuna area di prelievo in cui è stato selezionato ponderata per il volume V_{FD}^{RIL} di ciascuna area;
- b) γ_{1FD_D} è, con riferimento all' FD_D , il parametro ammesso determinato sulla base dei criteri di cui al comma 37.10;
- c) θ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso γ_{1FD_D} pari a 1,2;
- d) V_{FD}^{RIL} è il volume rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dei volumi di gas naturale prelevato dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 37.7, determinato ai sensi del comma 37.12.

37.10 Ai fini della determinazione del parametro γ_{1FD_D} l'Autorità:

- a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli FD_D ;
- b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, al netto dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali coperti dal meccanismo, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto, il cui livello è determinato considerando un livello standard di capitale circolante netto definito sulla base dello scoperto dei clienti finali.

- 37.11 Qualora le determinazioni di cui al comma 37.10 risultassero superiori al rapporto $\frac{\gamma_{FD_D}}{\theta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare A_{FD_D} il valore del parametro γ_{1FD_D} è posto pari al suddetto rapporto.
- 37.12 Il volume rilevante ai fini del meccanismo V_{FD}^{RIL} è pari alla somma di:
- il volume prelevato dai clienti finali e relativo a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non incassato CNI_{FD_D} , di cui al comma 37.6;
 - il volume prelevato dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 37.6.
- 37.13 Gli FD_D sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie ai fini delle quantificazioni di cui al comma 37.9.
- 37.14 Le disposizioni di cui al comma 37.9 si applicano, relativamente a ciascun FD_D , qualora la media aritmetica dei γ offerti dal singolo FD_D nelle aree di prelievo per cui è aggiudicatario del servizio risulti pari a 3 volte il livello del γ offerto dal primo aggiudicatario in ordine di merito nelle procedure concorsuali per l'individuazione dell' FD_D per l'anno termico 2013-2014.

Articolo 38

Disposizioni per la Cassa

- 38.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun FD_D , dei saldi derivanti dai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all'articolo 37, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun FD_D comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.
- 38.2 Le comunicazioni di cui al comma 38.1 devono avvenire entro:
- l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione della fornitura di default, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari della perequazione dei ricavi, di cui al comma 37.1, lettera a);
 - l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione della fornitura di default, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari di reintegrazione della morosità, di cui al comma 37.1, lettera b).
- 38.3 Nel caso in cui il FD_D non rispetti i termini di cui al comma 38.2, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al FD_D inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

- 38.4 La Cassa comunica all’Autorità e al FD_D, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi a:
- a) la perequazione dei ricavi del FD_D, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 38.2, lettera a);
 - b) il meccanismo di reintegrazione della morosità del FD_D, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 38.2, lettera b).
- 38.5 Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 38.4:
- a) il FD_D provvede ai versamenti di competenza alla Cassa, se dovuti;
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 38.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all’articolo 37 non vengano completati entro i termini previsti dal comma 38.5, il FD_D riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 38.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione ai meccanismi perequativi specifici per il FD_D di cui all’articolo 37 non vengano completate entro i termini previsti dal comma 38.5, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 38.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 38.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi ai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all’articolo 37, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di default, il FD_D comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente ai medesimi termini di cui al comma 38.2.
- 38.9 In seguito alla comunicazione di cui al 38.8 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la Cassa provvede all’aggiornamento delle somme spettanti all’impresa di distribuzione o alla Cassa medesima.
- 38.10 In seguito alla comunicazione di cui al comma 38.8 relativa al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione della morosità la Cassa provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:

- i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CNI_{FD_D} , dell'ammontare degli oneri della morosità C_{FD_D} nonché degli altri importi di cui all'articolo 37;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità AR_{FD} ,
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al FD_D o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare AR_{FD} , nei termini di cui al comma 38.5;
- b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al FD_D o alla Cassa medesima.

38.11 Le comunicazioni del FD_D di cui al presente articolo:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 31quinquies.5;
- b) devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.

38.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 38.3, il FD_D invii i dati necessari al calcolo degli ammontari dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 38.3;
- b) sulla base dei dati inviati dal FD_D a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 39

Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD_D

39.1 L'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali ai fini dell'individuazione dei FD_D sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

39.2 La procedura a evidenza pubblica deve essere coerente con i seguenti criteri:

- a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e di affidabilità patrimoniale nonché essere disposto ad erogare il servizio per un periodo non inferiore a due periodi di riferimento;

- b) la selezione potrà avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate;
 - c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con uno o più anni termici; in prima applicazione il periodo di riferimento è compreso tra l'1 ottobre 2013 e il 30 settembre 2014;
 - d) i soggetti partecipanti effettuano offerte in termini del valore del parametro γ , espresso in euro/smc, pari alla variazione di prezzo della parte variabile della componente commercializzazione al dettaglio di cui all'articolo 7.
- 39.3 L'Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro il 31 luglio 2013, sulla base degli indirizzi definiti dall'Autorità.
- 39.4 L'Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet i dati identificativi dei FD_D , specificando eventuali limiti e condizioni di operatività.

Articolo 39bis

Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D

39bis.1 Il presente articolo si applica nei casi di:

- a. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;
- b. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal FD_D nei casi in cui l'erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;
- c. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
- d. richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta Cessazione amministrativa per morosità richiesta dal FD_D con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile;

per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di default.

39bis.2 La richiesta contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente richiedente di acquistare, secondo le modalità e alle condizioni economiche di cui al presente articolo, l'eventuale credito del FD_D , nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora:

- a) per le quali l' FD_D avrebbe partecipato al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 37 in mancanza della procedura di accesso per sostituzione nei casi di cui al comma 39bis.1 lettera a);

- b) relative al periodo di erogazione del servizio di default, pari a 2 mesi di fornitura, nei casi di cui al comma 39bis.1 lettera b).
- c) relative al periodo di fornitura del servizio di default fino alla sospensione del punto di riconsegna nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere c) e d).

La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di notifica di cui al comma 39bis.5, il proponente sia ancora utente del servizio di distribuzione del punto di prelievo oggetto della proposta.

39bis.3 Il credito di cui al comma 39bis.2 comprende le somme esposte in fattura dal FD_D a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento e al netto degli importi direttamente riscossi dai clienti finali anche parzialmente, degli importi oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti.

39bis.4 Il FD_D può procedere alla cessione del credito di cui al comma 39bis.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, degli importi direttamente riscossi, o oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.

39bis.5 La notifica di cui al comma 39bis.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura oggetto di cessione, ma non oltre i 40 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 39bis.2 diviene inefficace.

39bis.6 Il venditore entrante corrisponde al FD_D una somma pari al 100% del credito acquistato ai sensi del presente articolo.

39bis.7 Gli oneri eventualmente sostenuti dal FD_D per la cessione del credito di cui al comma 39bis.2, tra cui le spese generali di gestione della pratica, non possono essere ammessi al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 37.

Articolo 39ter

Revoca della richiesta di accesso con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal FD_D per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito

39ter.1 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere a), b) e c) l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente, entro 6 (sei) giorni lavorativi dal termine per la presentazione della richiesta di accesso di cui al comma 28.1, lettera b) della deliberazione 138/04, che il punto di riconsegna è fornito dal FD_D specificando:

- a) la data di attivazione del servizio di default;
- b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo.

Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di default.

- 39ter.2 In luogo di quanto previsto al comma 8.5 del TIMG, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è presentata una richiesta di accesso per sostituzione, l'FD_D può presentare la richiesta di sospensione della fornitura non oltre le ore 16 del terzo giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.
- 39ter.3 L'impresa di distribuzione comunica all' esercente la vendita entrante l'esistenza della richiesta di sospensione del punto, qualora presentata ai sensi del comma 39ter.2 e non precedentemente comunicata ai sensi del comma 39ter.1, entro le ore 16 del secondo giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.
- 39ter.4 L' esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.
- 39ter.5 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettera d), l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di accesso per attivazione, che il punto di riconsegna è stato chiuso a seguito di richiesta di chiusura del punto da parte del FD_D specificando la data di attivazione del servizio di default e la data di chiusura.
- 39ter.6 L' esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 39ter.5.

SEZIONE 3
SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI
DISTRIBUZIONE

Articolo 40
Criteria generali

- 40.1 L'impresa di distribuzione svolge le attività necessarie per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo IV. A tal fine l'impresa di distribuzione provvede a:
- a) effettuare le comunicazioni al FUI o al FD_D nei termini previsti dal presente Titolo IV;
 - b) effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 41;
 - c) mettere a disposizione del FUI o del FD_D, tramite le richieste di attivazione di cui ai commi 31.4 e 32.4, secondo le specifiche e le modalità di cui ai medesimi commi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza.
- 40.2 L'impresa di distribuzione:
- a) qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della

predetta disalimentazione; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della $CSS_{i,m}$ di cui all'articolo 1 del TIMG;

- b) partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di default, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG, comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alla iniziative giudiziarie, determinati ai sensi dell'articolo 11bis del TIMG.

40.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi:

- a) di cui al comma 40.1, lettera c), valgono le disposizioni di cui all'Articolo 42;
- b) cui al comma 40.2, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 43.

40.4 Nei casi di cui al comma 39bis.1, l'impresa di distribuzione è tenuta a fornire al FD_D entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta i dati identificativi dell'esercente la vendita entrante al fine di consentire l'attività di notifica di cui al comma 39bis.4.

Articolo 41

Obblighi di comunicazione al cliente finale

41.1 Nei casi in cui i servizi di ultima istanza siano attivati ai sensi del comma 31.2, lettera a), b) nei soli casi di cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità e c) ovvero ai sensi del comma 32.2, lettera a) e d), l'impresa di distribuzione è tenuta ad informare il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:

- a) la data di attivazione del servizio;
- b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1;
- c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.

41.2 La comunicazione di cui al comma 41.1 deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente all'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Articolo 42

Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera c)

42.1 In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 40.1, lettera c), è applicata all'impresa di distribuzione una penale, da versare al Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG, valorizzata in relazione al ritardo nel completamento delle informazioni di cui al comma 40.1, lettera c), come indicato di seguito:

- a) se le informazioni vengono completate entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine per la loro comunicazione, la penale è posta pari alla metà del valore di cui al comma 42.3;

- b) se le informazioni vengono completate successivamente al termine di cui alla precedente lettera a) la penale è posta pari al valore di cui al comma 42.3.
- 42.2 Nei casi in cui le informazioni di cui al comma 40.1, lettera c) non siano ancora completate alla data di attivazione dei servizi di ultima istanza, oltre alla penale di cui al comma 42.1 l'impresa di distribuzione è tenuta al versamento di un indennizzo automatico al FUI o al FD_D, ad un livello pari al valore di cui al comma 42.3.
- 42.3 Il valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo è pari a:
- a) per punti di riconsegna di cui al comma 4.1, la parte fissa della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, di cui all'articolo 7, valorizzata rispetto all'intero anno;
 - b) per i punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 4.1, la parte fissa della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, di cui all'articolo 7, applicata ai punti di riconsegna di cui all'articolo 4.1, lettera b), valorizzata rispetto all'intero anno.
- 42.4 L'impresa distributrice non è tenuta a corrispondere la penale e l'indennizzo automatico, di cui al presente articolo, qualora il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 40.1, lettera c) sia riconducibile ad una delle cause di cui al comma 58.1, lettera a) della RQDG, dandone comunicazione all'Autorità e al FUI o al FD_D.
- 42.5 Fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui ai commi 42.1, 42.2, 42.3, e 42.4 non si applicano con riferimento esclusivo al mancato rispetto dell'obbligo di comunicare il codice fiscale del titolare del punto di riconsegna oggetto di attivazione del servizio e qualora l'impresa di distribuzione possa dimostrare di non avere ricevuto tale informazione dall'esercente la vendita uscente. Ai fini dell'inapplicabilità della penale e dell'indennizzo di cui al presente comma, tale fattispecie deve essere indicata apponendo nel campo *codice fiscale* della trasmissione della richiesta di attivazione del servizio di FUI o di FD_D la dicitura *n.d.*
- 42.6 Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, i FUI e i FD_D inviano all'Autorità con riferimento a ciascun mese, l'elenco delle imprese di distribuzione che non hanno rispettato gli obblighi di comunicazione di cui al comma 40.1, lettera c), con separata evidenza dell'applicazione delle penali e degli indennizzi applicabili ai sensi del presente articolo.
- 42.7 La Cassa definisce le modalità e i termini per i versamenti da parte delle imprese di distribuzione delle penali di cui al comma 42.1.
- 42.8 Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre, con inizio dei semestri a partire dal mese di ottobre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al comma 30.3, le imprese di distribuzione versano ai FUI e ai FD_D gli indennizzi automatici di cui al comma 42.2 secondo le modalità dai medesimi definite. I FUI e gli FD_D provvedono a pubblicare tali modalità sul proprio sito internet entro 60 (sessanta) giorni dall'individuazione tramite le procedure di cui al comma 30.3.

Articolo 43

Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.2

43.1 Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 nei termini di cui al medesimo comma, l'impresa di distribuzione versa alla Cassa:

- a) con riferimento al primo anno di attuazione della disciplina, un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default;
- b) successivamente, l'ammontare di cui alla precedente lettera a) è incrementato del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non sono stati disalimentati.

43.1**bis** Per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all'articolo 40.2, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare i versamenti di cui al comma 43.1 con riferimento al periodo di quantificazione dell'ammontare, fissato pari a:

- nei casi di cui al comma 35.4, il numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla richiesta di chiusura del punto di riconsegna, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter;
- nei casi di cui all'articolo 35.5, il numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla data di attivazione del servizio di *default*, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter.

43.1**ter** Le condizioni per il termine del computo dei giorni relativi al periodo di quantificazione dell'ammontare di cui al comma 43.1**bis** sono, alternativamente:

- l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
- la cessazione del servizio di *default* a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1;
- la revoca della richiesta di interruzione di cui al comma 35.5bis.

43.1**quater** A decorrere dal mese di giugno 2014, per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all'articolo 40.2, l'ammontare di cui al comma 43.1 è pari a:

$$AV = RTD + \sum_t Val_{gas,t}$$

con:

$$Val_{gas,t} = (C_{MEM,t} + QT_{i,t}) * V_t$$

e dove:

- *RTD* è pari all'ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10;
- *C_{MEM,t}* è pari al valore, espresso in €Gj, della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 6, nel trimestre *t*-esimo;

- $QT_{t,t}$ è pari al valore, espresso in €Gj, della componente relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, nel trimestre t -esimo;
 - V_t è pari all'energia, espressa in GJ, erogata nel trimestre t -esimo nell'ambito del servizio di *default* presso un punto di riconsegna cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica determinata sulla base dei prelievi effettuati nel periodo di quantificazione dell'ammontare definito ai sensi del comma 43.1bis.
- 43.2 Ai fini di quanto previsto al comma 43.1, lettera b), nei provvedimenti con cui saranno determinate le tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale per il quarto periodo regolatorio, l'importo riconosciuto all'impresa di distribuzione ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione è modificato per tenere conto del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default che non sono stati disalimentati.
- 43.3 Con i versamenti di cui al comma 43.1, la Cassa alimenta il Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG.
- 43.4 Nei casi di impossibilità di realizzare la disalimentazione, entro il termine di cui al comma 40.2, in via del tutto eccezionale, l'impresa di distribuzione:
- a) fornisce apposita documentazione all'Autorità e alla Cassa, secondo le modalità da quest'ultima definite, in cui evidenzia la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini di cui al comma 40.2;
 - b) versa alla Cassa, in luogo di quanto indicato al comma 43.1, un ammontare equivalente al prodotto tra il 5% e i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato.
- 43.5 Qualora il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 40.2 sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche che hanno impedito la disalimentazione del punto medesimo, l'impresa distributrice non è tenuta a versare gli ammontari di cui ai commi 43.1 e 43.4, per il periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci.
- 43.6 La Cassa definisce le modalità, e i termini per i versamenti da parte dell'impresa di distribuzione, ivi inclusa la documentazione che l'impresa di distribuzione deve rendere disponibile alla Cassa ai fini della corretta quantificazione dei versamenti.

Tabella n. 1 - Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

Tipologie di punto di riconsegna di cui al comma 2.3	dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011		dall'1 gennaio 2012 al 30 settembre 2013		dall'1 ottobre 2013	
	€punto riconsegna /anno	c€/mc	€punto riconsegna/ anno	c€/mc	€punto riconsegna/ anno	c€/mc
PDR nella titolarità di un cliente domestico	36,82	0,4800	40,34	0,4800	57,35	0,7946
PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	75,32	0,7946
PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*
PDR per usi diversi < 50.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

Tabella n. 2 - Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

(*) elementi soppressi in quanto compresi nell'elemento QT_{MCV} della componente C_{MEM} . I valori dell'elemento QT_{MCV} sono indicati nella Tabella 8.

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/07/09 al 31/12/09	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012 al 30/09/2012	Dal 01/10/2012 al 31/12/2012	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Dal 01/10/2013
Elemento φ	0,005210	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402	0,000402	0,000402	0,000571	(*)
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----	----	----	----	(*)
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717	0,000717	----	----	(*)
Elemento CV^{BL}	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0,001000	0,001000	0,001000	(*)

Tabella n. 3 - Tipologie di clienti finali per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Condominio con uso domestico
Attività di servizio pubblico
Commercio e servizi
Industria
Generazione elettrica
Autotrazione

Tabella n. 4 - Classi di consumo per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

CLASSI (*) DI CONSUMO ANNUO (GigaJoule)
0 – 20
20 – 60
60 – 200
200 – 1.000
1.000 – 2.000
2.000 – 7.700
7.700 – 10.000
10.000 – 38.520
38.520 – 100.000
100.000 – 1.000.000
1.000.000 – 4.000.000
≥ 4.000.000

(*) Le classi non comprendono l'estremo superiore dell'intervallo.

Tabella n. 5 - Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,831098
Ambito nord orientale	0,682332
Ambito centrale	0,715020
Ambito centro-sud orientale	0,620690
Ambito centro-sud occidentale	0,642309
Ambito meridionale	0,514188

Tabella n. 6 - Deposito cauzionale ridotto per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09

	Consumo annuo (Smc/anno)		
	< 500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 7 - Deposito cauzionale

	Consumo annuo (Smc/anno)				
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i>	<i>Dall'1 luglio 2014</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,040784	0,065447	0,076584

Tabella n. 9 – Componente CCR

Valori in €GJ	
<i>Da 01/10/2013 a 31/03/2014</i>	<i>Da 01/04/2014 a 30/09/2014</i>
0,816867	0,782609
<i>Da 01/10/2014 a 31/03/2015</i>	<i>Da 01/04/2015 a 30/09/2015</i>
0,722248	0,707268

Tabella n. 10 – Componente GRAD

Valori in c€Smc	
Anno termico 2013-2014	0,5
Anno termico 2014-2015	0,5
Anno termico 2015-2016	1,25
Anno termico 2016-2017	0,75

Tabella n. 11 – Componente C_{PR}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014</i>	<i>Dall' 1 aprile 2014</i>
centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc
0,3500	1,5500

Tabella n. 12 – Elemento QT_{PSV}

euro/GJ	
<i>Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall'1 gennaio 2014</i>
0,127751	0,142812

APPENDICE 1 - SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 15.1

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità:* con riferimento al mese in cui sono stati effettuati i tentativi di raccolta delle misure, un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: “<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >.
- b. *Formato:* CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.
- c. *Intestazione:* 2 righe come da modello riportato al diagramma 1.
- d. *Struttura:* ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna. Ciascun record è strutturato come la seconda riga di intestazione.
- e. *Informazioni:* ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punti 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- b. *Destinatario:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- c. *Mese di competenza:* mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI RICONSEGNA 1

¹ Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di riconsegna il relativo campo è vuoto, ma non assente. In particolare, per i casi di gruppi di misura che integrano misuratore e convertitore, devono essere compilati i campi di cui alle lettere b. ed i. e non i campi relativi alla Matricola Convertitore e Totalizzatore Misuratore.

- a. *PDR*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna
- b. *Matricola Misuratore*: matricola del misuratore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- c. *Matricola Convertitore*: matricola del convertitore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- d. *Misuratore di cui al comma 14.2: (SI/NO)*

Per valore SI, deve essere compilato anche un ulteriore file con il dettaglio delle misure giornaliere rilevate per il dato punto di riconsegna, come riportato al diagramma 2. In tal caso, nella compilazione del diagramma 1, ai campi di cui alle successive lettere h. ed i., si dovrà indicare il valore totale mensile.
- e. *Accessibilità*: classe di accessibilità assegnata al punto di riconsegna ai sensi dell'Articolo 1, rappresentata con la codifica seguente:
 - 1 – Misuratore Accessibile
 - 2 – Misuratore Non Accessibile
 - 3 – Misuratore Parzialmente Accessibile
- f. *Fasce di consumo*: consumo annuo del punto di riconsegna rappresentato con la codifica seguente:
 - 1 – Consumi fino a 500 Smc/anno
 - 2 – Consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno
 - 3 – Consumi superiori a 5000 Smc/anno
- g. *Data di raccolta*: data di effettuazione del tentativo di raccolta rappresentata come ggmmaa
- h. *Totalizzatore misuratore*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del misuratore (lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto g
- i. *Totalizzatore convertitore*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del convertitore (lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto g.
- j. *Valore stimato/Effettivo*: per la gestione dei casi di indisponibilità del dato di misura, rappresentato come segue:
 - S - Stimato
 - E - Effettivo
- k. *Esito tentativo di raccolta*: esito del tentativo di raccolta dei valori dei totalizzatori del misuratore e del convertitore installati presso il punto di consegna in data ggmmaa di cui al punto g., rappresentato come segue:
 - P – Tentativo andato a buon fine
 - N – Tentativo fallito (**)
- l. *Diritto a indennizzo*: diritto all'indennizzo automatico a seguito dell'esito negativo del tentativo di raccolta in data ggmmaa di cui al punto g., rappresentato come segue:

P – Diritto a indennizzo automatico

N- Assenza di diritto a indennizzo automatico

m. *Cause di mancata raccolta (o di tentativo fallito)*: le cause di mancata raccolta (o di tentativo fallito) sono rappresentate con la codifica seguente:

1 – cause di forza maggiore: articolo 49, comma 49.1, lettera a), della RQDG

2 - cause imputabili al cliente finale o a terzi (articolo 49, comma 49.1, lettera b), della RQDG)

3 – cause imputabili all’impresa distributrice (articolo 49, comma 49.1, lettera c), della RQDG)

n. *Modalità alternativa di raccolta*: ricorso a modalità di trascrizione manuale del segnante del misuratore da parte del cliente finale (c.d. “post-it”, cartolina, ecc...) in occasione del tentativo di raccolta effettuato dall’impresa di distribuzione, rappresentato come segue:

S – Acquisizione avvenuta tramite modalità alternativa

N – Acquisizione avvenuta senza ricorso a modalità alternativa

(**) l’eventuale mancata esecuzione del tentativo è assimilabile al “tentativo fallito” per cause imputabili all’impresa di distribuzione (articolo 49, comma 49.1 lettera c) della RQDG

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

<Partita IVA Impresa di distribuzione>	<Partita IVA Esercente la vendita>	<Mese di competenza>	REPORT TENTATIVI DI RACCOLTA MISURE
---	---	---------------------------------------	--

b) 2° riga di intestazione (*)

Codice PDR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	Misuratore di cui al comma 14.2	Accessibilità	Fasce consumo	Data	Totalizzatore misuratore	Totalizzatore convertitore	Valore stimato/ effettivo	Esito tentativo raccolta	Diritto ad indennizzo	Cause di mancata raccolta	Modalità alternativa di raccolta
-----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	---

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto ai punti 4 e 5

Diagramma 2 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione

<Partita IVA Impresa di distribuzione>	<Partita IVA Esercente la vendita>	<Mese di competenza>
---	---	---------------------------------------

a) 2° riga di intestazione

Data Giorno (ggmmaa)	Codice PdR	Totalizzatore misuratore	Totalizzatore convertitore
---------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

APPENDICE 2- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 16.1, 16.2 e 16.3

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità*: con riferimento al mese in cui sono stati effettuate le autoletture, un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: “<P.IVA Mittente> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)< P.IVA Destinatario> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)<mmaa>
- b. *Formato*: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.
- c. *Intestazione*: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1.
- d. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna. Ciascun record è strutturato come la seconda riga di intestazione.
- e. *Informazioni*: ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punti 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione*: partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- b. *Destinatario*: partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- c. *Mese di competenza*: mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI RICONSEGNA²

- a) *PDR*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna [campo obbligatorio]
- b) *Matricola Misuratore*: matricola del misuratore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- c) *Matricola Convertitore*: matricola del convertitore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- d) *Autolettura in finestra di fatturazione*: Indicazione della presenza dell'autolettura all'interno della finestra temporale di fatturazione o meno:
P – Autolettura in finestra
N - Autolettura fuori finestra
- e) *Blank*
- f) *Data di comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale*: data di effettuazione del tentativo di raccolta rappresentata come ggmmaa [campo obbligatorio]
- g) *Totalizzatore misuratore da autolettura*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del misuratore (autolettura lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto f. [campo obbligatorio]
- h) *Totalizzatore convertitore da autolettura*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del convertitore (lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto f. [campo obbligatorio se presente la matricola del convertitore]
- i) *Esito validazione*: *blank* se trasmesso dall'impresa di vendita all'impresa di distribuzione; se trasmesso dall'impresa di distribuzione all'impresa di vendita per la validazione, contiene l'esito dell'applicazione dell'algoritmo unico, rappresentato come segue:
V – autolettura validata
S – autolettura non validata, superamento soglia superiore
I – autolettura non validata, superamento soglia inferiore (valore inferiore a ultima misura validata)
F– autolettura non validata, record formalmente non corretto (es: mancanza campi obbligatori, errato separatore decimale, mancanza campi intestazione ecc...)
- j) *blank*

² Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di riconsegna il relativo campo è vuoto, ma non assente

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

“<P.IVA Mittente> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)<	< P.IVA Destinatario> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita) >	<blank>	REPORT AUTOLETTU RA	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>
--	---	----------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

b) 2° riga di intestazione (*)

Codice PdR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	Autolettura in finestra fatturazione	<blank>	Data di comunicazione dell’autolettura da parte del cliente finale	Totalizzatore misuratore da autolettura / da misuratore)	Totalizzatore convertitore (da autolettura da / convertitore)	Esito validazione	<blank>
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	---	---	--	------------------------------	----------------------

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto ai punti 4 e 5

APPENDICE 3. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AL COMMA 31.4

La presente Appendice definisce il flusso informativo atto a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni relative alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al comma 31.4.

1. SEQUENZA DEL FLUSSO DI COMUNICAZIONE

Il flusso di comunicazione prevede la seguente sequenza minima:

- a. invio della richiesta di attivazione del servizio al fornitore di ultima istanza da parte dell'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna;
- b. ricezione della richiesta da parte del fornitore di ultima istanza con verifica della completezza della stessa e, in caso di esito negativo, invio all'impresa di distribuzione del messaggio di incompletezza o inammissibilità, con indicazione dei relativi motivi, entro il giorno lavorativo successivo;
- c. nuovo invio, se del caso, da parte dell'impresa di distribuzione delle richieste di attivazione del servizio di ultima istanza con precedente esito di completezza negativo entro i tempi di cui all'Articolo 42.

Le informazioni non inserite correttamente, nel rispetto delle previsioni del flusso informativo ivi descritto comportano un giudizio di incompletezza o di inammissibilità. Di seguito sono presentati i dati che devono essere trasmessi tramite gli scambi informativi individuati alle precedenti lettere da a) a c).

1.1 Trasmissione al fornitore di ultima istanza della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) mese di attivazione del servizio (mm/aaaa);
- (iv) codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna (codice REMI assegnato dall'impresa di trasporto);
- (v) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (vi) matricola misuratore;
- (vii) anagrafica cliente finale, ossia:
 - a. cognome cliente finale;
 - b. nome cliente finale;
 - c. ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico cliente finale (campo opzionale);
 - e. codice fiscale;
 - f. partita IVA (in alternativa alla precedente lettera e.);
 - g. toponimo;
 - h. nome strada;
 - i. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - j. CAP (campo opzionale);

- k. codice ISTAT comune (campo opzionale);
- l. comune;
- m. provincia;
- n. nazione;
- (viii) il destinatario della fattura è diverso dal cliente finale (SI/NO);
- (ix) dati necessari per la fatturazione (sezione da compilare solo se SI al precedente (viii)):
 - a. cognome destinatario fattura;
 - b. nome destinatario fattura;
 - c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. toponimo;
 - e. nome strada;
 - f. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - g. CAP (campo opzionale);
 - h. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - i. comune;
 - j. provincia;
 - k. nazione;
- (x) erogazione di un servizio energetico (SI/NO);
- (xi) dati identificativi del soggetto beneficiario del servizio energetico (sezione da compilare solo se SI al precedente (x)):
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico (campo opzionale);
 - e. toponimo;
 - f. nome strada;
 - g. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - h. CAP (campo opzionale);
 - i. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - j. comune;
 - k. provincia;
 - l. nazione;
- (xii) codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna (alfanumerico LnLn come da tabella 3, Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);
- (xiii) pressione di misura (espressa in bar, campo obbligatorio solo se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione);
- (xiv) consumo annuo previsto;
- (xv) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
- (xvi) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- (xvii) massimo prelievo giornaliero contrattuale (campo obbligatorio solo se esistente);
- (xviii) presenza di un convertitore di volumi (SI/NO);
- (xix) coefficiente correttivo dei volumi (campo obbligatorio solo se NO al precedente (xviii));

- (xx) eventuali agevolazioni su IVA (campo note);
- (xxi) eventuali agevolazioni su imposte (campo note);
- (xxii) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3=attività di servizio pubblico);
- (xxiii) assenza di richieste di sospensione per morosità (SI/NO);
- (xxiv) causa di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (ai sensi del comma 31.2 del TIVG - numerico, 0= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile, 1= Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, 2= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile 3= Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04).”.

1.2 Trasmissione all'impresa di distribuzione di esito negativo della verifica di completezza o di inammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (iv) codice causale incompletezza, secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 2 o di inammissibilità secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 3;
- (v) elenco campi per i quali si è verificata l'incompletezza o l'inammissibilità di cui alla precedente lettera (iv) (campo note).

Nel caso in cui siano presenti più errori, il fornitore di ultima istanza procede ripetendo i campi (iv) e (v) in modo da esplicitare tutte le tipologie di errore accertate per il dato PdR.

Da questo punto in poi, il flusso riprende ciclicamente secondo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2.

2. CAUSALI DI INCOMPLETEZZA

Di seguito sono riportate le causali di incompletezza per le casistiche individuate con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:

a. errori formali:

- (i) lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo (001);
- (ii) il formato file utilizzato non è congruo (002);
- (iii) l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato (003);
- (iv) il codice identificativo del FUI, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (004);
- (v) il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (005);
- (vi) il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo (006);

- (vii) il tipo dato non è corrispondente al formato definito (007);
- (viii) il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite [da specificare in apposito campo](008);
- b. errori di completezza:
 - (ix) i campi obbligatori non sono stati compilati (009);
- c. errori sostanziali:
 - (x) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data definita al comma 31.3, lettera a) ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio richiesto (010).

La seguente tabella 1 riepiloga i codici univoci delle causali di incompletezza e le relative descrizioni.

Tabella 1 – Codici univoci delle causali di incompletezza

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INCOMPLETEZZA
001	lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo
002	il formato file utilizzato non è congruo
003	l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato
004	il codice identificativo del FUI, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
005	il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
006	il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo
007	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
008	il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite
009	i campi obbligatori non sono stati compilati
010	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data di cui al comma 31.3, lettera a) ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio

Le causali da 1 a 10 non sono ostative all'attivazione del fornitore di ultima istanza, ma comportano l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 42 in materia di penali e indennizzi.

3. CAUSALI DI INAMMISSIBILITA'

Di seguito sono riportate le causali di inammissibilità con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:

- a) errori sostanziali:
 - (xi) il PDR non è di competenza del FUI cui è stata inviata la richiesta (011);
 - (xii) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo (012).

Tabella 2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
011	Il PDR non è di competenza del FUI cui è stata inviata la richiesta
012	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo

Le causali 11 e 12 non consentono l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza e non prevedono l'applicazione di penali e indennizzi.

4. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file elettronico, in formato Excel o equivalente (formato non proprietario), deve essere trasmesso via Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere le richieste di attivazione del FUI riportandole in un unico file per ciascun mese.

L'impresa di distribuzione riporta nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"FUI - P.IVA Impresa di distribuzione - P.IVA FUI Destinatario Richiesta - mmaaaa"**.

Il file allegato alla PEC contiene tutti i dati definiti per ciascun scambio informativo al precedente paragrafo 1, identificati grazie ad una riga di intestazione; nel caso in cui il messaggio riguardi più punti di riconsegna l'allegato presenta un numero di righe compilate pari al numero di PdR. Ciascun record è strutturato come la prima riga di intestazione.

5. ARCHIVIAZIONE

I file utilizzati per le comunicazioni di cui alla presente Appendice devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 3 anni.

6. MECCANISMO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E DEGLI INDENNIZZI

Le penali e gli indennizzi di cui all'articolo 42 si applicano secondo le seguenti specifiche:

- a) per le causali di incompletezza da 1 a 6 la penale e l'indennizzo si applicano 1 sola volta per ciascuna trasmissione della comunicazione (anche nel caso di più causali per ciascuna comunicazione);
- b) per le causali di incompletezza da 7 a 10 la penale e l'indennizzo si applicano 1 sola volta per ciascun punto di riconsegna per il quale si richiede l'attivazione del servizio per ciascuna comunicazione (anche nel caso di più causali, eventualmente ripetute per più campi, per ciascun punto di riconsegna);
- c) per ciascuna comunicazione, la penale e l'indennizzo per le causali da 1 a 6 possono essere sommate rispettivamente alla/e penale/i e l'indennizzo/i per le causali da 7 a 10;
- d) per le causali di completezza di cui alla precedente lettera a), al fine della determinazione del valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo si applica quanto previsto al comma 42.3, lettera b) indipendentemente dalla tipologia di punto di riconsegna;

**APPENDICE 4. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE
DELLA FORNITURA DEL FD_D DI CUI AL COMMA 32.4**

La presente Appendice definisce il flusso informativo atto a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni relative alle richieste di attivazione della fornitura del servizio di default di cui al comma 32.4.

1. SEQUENZA DEL FLUSSO DI COMUNICAZIONE

Il flusso di comunicazione prevede la seguente sequenza minima:

- a) invio della richiesta di attivazione del servizio al FD_D da parte dell'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna;
- b) ricezione della richiesta da parte del FD_D con verifica della completezza della stessa e, in caso di esito negativo, invio all'impresa di distribuzione del messaggio di incompletezza o inammissibilità, con indicazione dei relativi motivi, entro il giorno lavorativo successivo;
- c) nuovo invio, se del caso, da parte dell'impresa di distribuzione delle richieste di attivazione del servizio di default con precedente esito di completezza negativo entro i tempi di cui all'Articolo 42.

Le informazioni non inserite correttamente, nel rispetto delle previsioni del flusso informativo ivi descritto comportano un giudizio di incompletezza o inammissibilità. Di seguito sono presentati i dati che devono essere trasmessi tramite gli scambi informativi individuati alle precedenti lettere da a) a c).

1.1 Trasmissione al FD_D della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) mese di attivazione del servizio (mm/aaaa);
- (iv) codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna (codice REMI assegnato dall'impresa di trasporto);
- (v) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (vi) matricola misuratore;
- (vii) anagrafica cliente finale, ossia:
 - a. cognome cliente finale;
 - b. nome cliente finale;
 - c. ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico cliente finale (campo opzionale);
 - e. codice fiscale;
 - f. partita IVA (in alternativa alla precedente lettera e.);
 - g. toponimo;
 - h. nome strada;
 - i. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - j. CAP (campo opzionale);
 - k. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - l. comune;
 - m. provincia;

- n. nazione;
- (viii) il destinatario della fattura è diverso dal cliente finale (SI/NO);
- (ix) dati necessari per la fatturazione (sezione da compilare solo se SI al precedente (viii)):
 - a. cognome destinatario fattura;
 - b. nome destinatario fattura;
 - c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. toponimo;
 - e. nome strada;
 - f. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - g. CAP (campo opzionale);
 - h. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - i. comune;
 - j. provincia;
 - k. nazione;
- (x) erogazione di un servizio energetico (SI/NO);
- (xi) dati identificativi del soggetto beneficiario del servizio energetico (sezione da compilare solo se SI al precedente (x)):
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico (campo opzionale);
 - e. toponimo;
 - f. nome strada;
 - g. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - h. CAP (campo opzionale);
 - i. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - j. comune;
 - k. provincia;
 - l. nazione;
- (xii) codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna (alfanumerico LnLn come da tabella 3, Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);
- (xiii) pressione di misura (espressa in bar, campo obbligatorio solo se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione);
- (xiv) consumo annuo previsto;
- (xv) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
- (xvi) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- (xvii) massimo prelievo giornaliero contrattuale (campo obbligatorio solo se esistente);
- (xviii) presenza di un convertitore di volumi (SI/NO);
- (xix) coefficiente correttivo dei volumi (campo obbligatorio solo se NO al precedente (xviii));
- (xx) eventuali agevolazioni su IVA (campo note);
- (xxi) eventuali agevolazioni su imposte (campo note);

- (xxii) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3=attività di servizio pubblico);
- (xxiii) assenza di richieste di sospensione per morosità (SI/NO);
- (xxiv) causa di attivazione della fornitura del FD_D (ai sensi del comma 32.2 del TIVG - numerico, 0= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, 1= Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile, 2= Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, 3= risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04);

1.2 Trasmissione all'impresa di distribuzione di esito negativo della verifica di completezza o di inammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (iv) codice causale incompletezza, secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 2 o di inammissibilità secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 3;
- (v) elenco campi per i quali si è verificata l'incompletezza o l'inammissibilità di cui alla precedente lettera (iv) (campo note).

Nel caso in cui siano presenti più errori, il FD_D procede ripetendo i campi (iv) e (v) in modo da esplicitare tutte le tipologie di errore accertate per il dato PdR.

Da questo punto in poi, il flusso riprende ciclicamente secondo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2.

2. CAUSALI DI INCOMPLETEZZA

Di seguito sono riportate le causali di incompletezza per le casistiche individuate con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di FD_D :

a. errori formali:

- (i) lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo (001);
- (ii) il formato file utilizzato non è congruo (002);
- (iii) l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato (003);
- (iv) il codice identificativo del FD_D , P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (004);
- (v) il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (005);
- (vi) il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo (006);
- (vii) il tipo dato non è corrispondente al formato definito (007);
- (viii) il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite [da specificare in apposito campo](008);

- b. errori di completezza:
 (ix) i campi obbligatori non sono stati compilati (009);
- c. errori sostanziali:
 (x) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data definita al comma 32.4 ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio richiesto (010).

La seguente tabella 1 riepiloga i codici univoci delle causali di incompletezza e le relative descrizioni.

Tabella 1 – Codici univoci delle causali di incompletezza

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INCOMPLETEZZA
001	lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo
002	il formato file utilizzato non è congruo
003	l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato
004	il codice identificativo del FD_D , P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
005	il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
006	il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo
007	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
008	il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite
009	i campi obbligatori non sono stati compilati
010	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data di cui al comma 32.4 ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio

Le causali da 1 a 10 non sono ostantive all'attivazione della fornitura del servizio di default ma comportano l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 42 in materia di penali e indennizzi.

3. CAUSALI DI INAMMISSIBILITA'

Di seguito sono riportate le causali di inammissibilità con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura del servizio di default:

- b) errori sostanziali:
 (xi) il PDR non è di competenza del FD_D cui è stata inviata la richiesta (011);
 (xii) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo (012).
 (xiii)

Tabella 2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
011	Il PDR non è di competenza del FD_D cui è stata inviata la richiesta
012	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio

Le causali 11 e 12 non consentono l'attivazione della fornitura del servizio di default e non prevedono l'applicazione di penali e indennizzi.

4. MODALITA' DI TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file elettronico, in formato Excel o equivalente (formato non proprietario), deve essere trasmesso via Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere le richieste di attivazione della fornitura del servizio di default riportandole in un unico file per ciascun mese.

L'impresa di distribuzione riporta nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "FD_D - **P.IVA Impresa di distribuzione - P.IVA FD_D Destinatario Richiesta - mmaaaa**".

Il file allegato alla PEC contiene tutti i dati definiti per ciascun scambio informativo al precedente paragrafo 1, identificati grazie ad una riga di intestazione; nel caso in cui il messaggio riguardi più punti di riconsegna l'allegato presenta un numero di righe compilate pari al numero di PdR. Ciascun record è strutturato come la prima riga di intestazione.

5. ARCHIVIAZIONE

I file utilizzati per le comunicazioni di cui alla presente Appendice devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 3 anni.

6. MECCANISMO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E DEGLI INDENNIZZI

Le penali e gli indennizzi di cui all'articolo 42 si applicano secondo le seguenti specifiche:

- a) per le causali di incompletezza da 1 a 6 la penale e l'indennizzo si applicano 1 sola volta per ciascuna trasmissione della comunicazione; (anche nel caso di più causali per ciascuna comunicazione);
- b) per le causali di incompletezza da 7 a 10 la penale e l'indennizzo si applicano 1 sola volta per ciascun punto di riconsegna per il quale si richiede l'attivazione del servizio, per ciascuna comunicazione (anche nel caso di più causali, eventualmente ripetute per più campi, per ciascun punto di riconsegna);
- c) per ciascuna comunicazione, la penale e l'indennizzo per le causali a 1 a 6 possono essere sommate rispettivamente alla/e penale/i e l'indennizzo/i per le causali da 7 a 10;
- d) per le causali di completezza di cui alla precedente lettera a), al fine della determinazione del valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo si applica quanto previsto al comma 42.3, lettera b) indipendentemente dalla tipologia i punto di riconsegna.